



Ministero dell'Interno

QUESTURA DI ROMA UFFICIO PERSONALE

Cat. C4 B1.a n.2.6.8/2-09

Roma 15 maggio 2009

OGGETTO: Art. 12-bis della L. 23 aprile 2009, n.38: norma di interpretazione autentica di copertura assicurativa I.N.A.I.L. per il personale della Polizia di Stato.

- Al Sig. Vice Questore Vicario
- Al Sigg. Dirigenti Divisioni e Uffici Questura
- Al Sigg. Dirigenti Commissariati di P.S. Sezionali e Distaccati
- Al Sig. Dirigente il Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica
- Al Sig. Dirigente la Zona T.L.C.
- Al Sig. Dirigente il Reparto Prevenzione Crimine Lazio
- Al Sig. Dirigente la Sezione di P.G. Polstato c/o il Tribunale - Roma
- Al Sig. Dirigente il I Reparto Volo - Pratica di Mare
- Al Sig. Direttore il C.A.S.V. - Pratica di Mare -
- Al Sig. Dirigente la Sezione Polizia Stradale
- Al Sig. Dirigente il Reparto Operativo Speciale Polizia Stradale
- Al Sig. Dirigente l'Ufficio di P.S. c/o la Direzione Compartimentale P.P.T.T.
- Al Sig. Dirigente la V Zona Polizia di Frontiera - Fiumicino
- Al Sig. Dirigente l'Ufficio di P.S. c/o lo Scalo Aereo Fiumicino
- Al Sig. Dirigente l'Ufficio di P.S. c/o lo Scalo Aereo Ciampina
- Al Sig. Dirigente l'Ufficio di P.S. c/o lo Scalo Marittimo - Civitavecchia
- Al Sig. Dirigente il Nucleo Operativo di Protezione Periferico
- Al Sig. Dirigente il Centro Operativa - D.I.A.
- Al Sig. Dirigente il Centro Interregionale Magazzini V.E.C.A. - Lido di Ostia
- Al Sig. Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale per le Regioni Lazio
Abruzzo e Sardegna.

Al Personale ALBI

ROMA

e per conoscenza:

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette l'acclusa circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 333.A/9806.H4-3702 del 11.05.2009 avente pari oggetto.

Le SS.LL. vorranno, altresì, dare ampia diffusione tra il personale dipendente

D'ORDINE DEL QUESTORE
IL DIRIGENTE
Primo Dirigente della Polizia di Stato
Dr. *S. SUPRATA*

QUESTURA DI ROMA Uff. Personale - TELEGRAFO	40
15 MAG. 2009	
PARTENZA	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9806.H.1 - 3702

Roma, 11 MAR. 2009

Oggetto: Art. 12-bis della l. 23 aprile 2009, n. 38: norma di interpretazione autentica in materia di copertura assicurativa I.N.A.I.L. per il personale della Polizia di Stato.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CIUGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI
DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI PER LE ATTIVITA'
CONNESSE ALLO STRALCIO DELLE PROCEDURE
DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

Con riferimento all'oggetto, la presente è intesa a segnalare che il legislatore è intervenuto sulla questione inerente l'applicabilità delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli appartenenti alla Polizia di Stato.

In particolare, all'art. 12-bis della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, pubblicata sulla G.U., Serie generale, n. 95 del 24/4/2009, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica - pertanto efficace, in via retroattiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 1124/1965 - del seguente tenore:

"Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia".

Tanto premesso, si rappresenta che, in ossequio alla disposizione in argomento, non dovrà essere inoltrata alcuna denuncia all'I.N.A.I.L. per infortuni sul lavoro stabiti o malattie professionali contratte dal personale della Polizia di Stato amministrato da codesti Uffici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In ottemperanza alla medesima norma di cui all'art. 12-bis sopra citato, peraltro, eventuali denunce già pervenute alle sedi competenti dell'I.N.A.I.L. non potranno avere alcun seguito.

Analogamente, gli Uffici del citato Istituto non potranno dar seguito in alcun modo ad eventuali procedimenti per l'applicazione di sanzioni avviati nei confronti dei responsabili di codesti uffici per mancato inoltro delle denunce di infortunio o malattia professionale.

Invero, per mero effetto della disposizione di interpretazione autentica di cui alla presente, ogni provvedimento eventualmente adottato dall'I.N.A.I.L. per l'avvio dei suddetti procedimenti va considerato *tanquam non esset*, con la conseguenza che non è affatto necessaria l'adozione, da parte del medesimo Istituto, di un qualsiasi atto di "annullamento", "revoca" o "dichiarazione di nullità".

Per le medesime ragioni sopra esposte non è necessario adottare alcun atto di "ritiro" di denunce inoltrate da codesti Uffici, eventualmente su pressioni esercitate dalla sede periferica I.N.A.I.L. competente.

La presente circolare sarà consultabile sul sito poliziadistato.it.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganeli